

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

**RELAZIONE TECNICA**

(deliberazione 19 dicembre 2013, 602/2013/R/gas,  
come modificata dalla deliberazione 17 aprile 2014, 177/2014/R/gas)

REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL  
GAS NATURALE PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE  
1 GENNAIO 2014 - 31 DICEMBRE 2017  
**(RQTG)**

## INDICE

<b>Premessa .....</b>	<b>2</b>
<b>1) Contesto normativo.....</b>	<b>3</b>
1.1) Quadro normativo generale e procedurale .....	3
1.2) Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale (2010-2013) .....	5
<b>2) Obiettivi dell’Autorità nello sviluppo del procedimento.....</b>	<b>9</b>
<b>3) Provvedimento finale .....</b>	<b>10</b>
3.1) Sezione I: DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	10
3.2) Sezione II: SICUREZZA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO.....	10
3.3) Sezione III: CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO.....	16
3.4) Sezione IV: QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO.....	22
3.5) Sezione V: DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE .....	24

## **PREMESSA**

La presente relazione tecnica illustra i contenuti della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: l’Autorità) 19 dicembre 2013, 602/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 602/2013/R/gas), e dell’Allegato A alla medesima “*Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale*” per il periodo di regolazione 2014-2017, come modificato dalla deliberazione 17 aprile 2014, 177/2014/R/gas (di seguito: RQTG 2014-2017).

La RQTG 2014-2017 è stata emanata dall’Autorità nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 7 febbraio 2013, 45/2013/R/gas per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017.

La RQTG 2014-2017 costituisce la Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (TUTG); la Parte II del medesimo TUTG è costituita dalla Regolazione delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014–2017 (RTTG) approvata con la deliberazione 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas.

Nell’ambito del procedimento su tariffe e qualità del servizio di trasporto gas è stato emanato il documento per la consultazione 9 maggio 2013, 192/2013/R/gas intitolato “*Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il quarto periodo di regolazione*” in cui sono stati sviluppati gli orientamenti dell’Autorità in materia di regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il quarto periodo di regolazione, con particolare riferimento agli aspetti concernenti la sicurezza, la continuità e la qualità commerciale. Le risposte alla consultazione sono disponibili nella medesima pagina internet del documento 192/2013/R/gas.

## 1) CONTESTO NORMATIVO

Nei paragrafi seguenti è riportata la normativa rilevante che disciplina la materia oggetto del provvedimento e che è stata considerata nella formulazione e nella definizione del provvedimento finale. Tale normativa si articola in:

- normativa comunitaria e nazionale;
- normativa tecnica;
- normativa procedurale.

### 1.1) Quadro normativo generale e procedurale

Il provvedimento si inserisce coerentemente nel quadro normativo comunitario delineato per il settore gas dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE. In particolare la direttiva 2009/73/CE elenca, fra gli obiettivi generali dell'autorità di regolamentazione, quello di contribuire a conseguire un servizio pubblico di elevata qualità nel settore del gas naturale e, fra i compiti e competenze delle autorità di regolamentazione, quello di vigilare sul rispetto delle norme relative alla sicurezza e all'affidabilità della rete e rivederne le prestazioni passate, nonché stabilire o approvare norme e requisiti in materia di qualità del servizio.

A livello nazionale:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95, all'art. 2, comma 12, lettere *d), e), g) e h)*, attribuisce all'Autorità, tra le varie funzioni, quella di emanare le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente; la legge attribuisce altresì all'Autorità il compito di determinare i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti dalla stessa;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95, all'art. 2, comma 12, lettera *c)*, prevede che l'Autorità controlli che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, in attuazione della direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, prevede che l'Autorità adotti tutte le misure ragionevoli e idonee che assicurino condizioni regolatorie appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti del gas, tenendo conto degli obiettivi di lungo termine, e che contribuiscano a conseguire un servizio pubblico di elevata qualità nel settore del gas naturale;
- il decreto 29 settembre 2005 del Ministro delle Attività Produttive ed il decreto 25 maggio 2009 del Ministro dello Sviluppo Economico prevedono che le imprese di trasporto regionale del gas naturale garantiscano i livelli e gli standard qualitativi e del trasporto a tutela degli utenti e dei clienti direttamente allacciati alle loro reti di trasporto.

I fondamenti normativi della regolazione della qualità del servizio trovano nella legge italiana anche i necessari collegamenti con la regolazione tariffaria. In particolare, l'Autorità rivede la regolazione della qualità del servizio in fase con la cadenza quadriennale della regolazione

tariffaria, rispettando in tal modo il dettato della medesima legge n. 481/95 per “standard almeno triennali” (all’art. 2, comma 19, lettera a)).

Il Riquadro 1 compendia il quadro normativo generale, sopra in parte richiamato, rilevante per delineare il quadro normativo in cui si è inserita la formazione del provvedimento.

### **Riquadro 1 – quadro normativo generale**

#### *Norme Comunitarie*

- direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 *relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE.*

#### *Norme Statali*

- la legge 1083 del 6 dicembre 1971 recante “*Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile*”;
- legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;
- decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) recante “*Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale*”;
- legge 23 agosto 2004, n. 239, recante “*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*”;
- decreto ministeriale 29 settembre 2005, recante “*Indirizzi e criteri per la classificazione delle reti regionali di trasporto e per l’allacciamento diretto di clienti finali alle stesse reti*”;
- decreto ministeriale del 17 aprile 2008 recante “*La regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*”;
- decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante “*Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché’ abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE*”.

#### *Norme Tecniche*

- norma UNI-CIG 7133: parte 1, 2, 3 e 4 – Odorizzazione di gas per uso domestico e similare;
- norma UNI-CIG 8827 – Impianti di riduzione finale della pressione del gas funzionanti con pressione a monte compresa fra 0,04 e 5 bar;
- norma UNI-CIG 9165 – Reti di distribuzione del gas – Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale di 5 bar;
- norma UNI-CIG 9463: parte 1, 2 e 3 – Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili impiegati in usi domestici o similari;
- norma UNI-CIG 9167 - Impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas naturale – Progettazione, costruzione e collaudo;
- norma UNI-CIG 9571-1 - Impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas naturale – Parte:1: Sorveglianza;
- norma UNI-CIG 10390 – Impianti di riduzione finale della pressione del gas naturale funzionanti con pressione a monte compresa fra 5 e 12 bar;
- norma UNI-CIG 10702 – Impianti di riduzione della pressione del gas funzionanti con pressione a monte compresa fra 0,04 e 12 bar;
- norma UNI-EN 1594 – Trasporto e distribuzione di gas – Condotte per pressione massima di esercizio maggiore di 16 bar – Requisiti funzionali;
- norma UNI-EN 12186 – Trasporto e distribuzione di gas – Stazioni di regolazione della pressione del gas per il trasporto e la distribuzione – Requisiti funzionali;

- norma UNI-EN 12583 – Trasporto e distribuzione di gas – Stazioni di compressione – Requisiti funzionali;
- norma UNI CEN/TS 15174 – Trasporto e distribuzione di gas – Linee guida per i sistemi di gestione della sicurezza per tubazioni di trasporto di gas naturale;
- linea guida CIG n. 02 – ATEX riguardanti la protezione contro le esplosioni nelle attività di installazione e/o sorveglianza di apparecchiature utilizzate nei sistemi di trasporto e distribuzione di gas combustibile;
- linea guida CIG n. 13 – Applicazione della normativa sismica nazionale alle attività di progettazione, costruzione e verifica dei sistemi di trasporto e distribuzione per gas combustibile;
- linea guida CIG n. 17 – Le forniture di emergenza di gas naturale mediante carro bombolaio e/o veicolo cisterna;
- linea guida CIG n. 18 – La gestione delle emergenze di servizio nei sistemi di trasporto del gas naturale;
- linea guida APCE<sup>1</sup> - “Protezione catodica della rete in acciaio di trasporto del gas” – Prima edizione, in vigore dal 3 febbraio 2010;
- linea guida APCE - “Metodologia di valutazione dell’efficacia dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto del gas naturale” – Prima edizione, in vigore dal 3 febbraio 2010;
- linea guida APCE - “Redazione del rapporto annuale dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto gas naturale” – Prima edizione, in vigore dal 3 febbraio 2010.

Il quadro normativo generale non esaurisce la normativa che è alla base della definizione del provvedimento. Si richiamano nel Riquadro 2 le principali norme di carattere procedurale applicabili.

#### **Riquadro 2 – quadro normativo procedurale**

- deliberazione dell’Autorità 20 maggio 1997, n. 61/97 recante “Avvio di procedimento per la definizione di direttive agli esercenti l’attività di vendita di energia elettrica al dettaglio ai clienti finali ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481/95”;
- legge del 29 luglio 2003 n. 229, recante “Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001”, in particolare art. 12;
- deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09 recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas” in particolare l’Allegato A alla medesima deliberazione;
- deliberazione dell’Autorità 7 febbraio 2013, 45/2013/R/GAS recante “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017”.

I procedimenti generali dell’Autorità sono disciplinati dalle norme di cui alla deliberazione dell’Autorità 20 maggio 1997, n. 61/97.

### **1.2) Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale (2010-2013)**

La regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale fino al 31 dicembre 2013, è stata disciplinata dal “Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di

---

<sup>1</sup> APCE = Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche.

*trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (TUTG): approvazione della Parte I “Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RQTG)”*(di seguito: RQTG 2010-2013), approvato dall’Autorità con la deliberazione 1 ottobre 2009, ARG/gas 141/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 141/09).

L’Autorità, prima dell’emanazione della RQTG 2010-2013, ha disciplinato gli aspetti relativi alla qualità del servizio di trasporto del gas naturale con:

- la deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02 recante “*Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete*”;
- la deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03 recante “*Approvazione del codice di rete predisposto dalla società Snam Rete Gas SpA, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164*”;
- la deliberazione 12 dicembre 2003, n. 144/03 recante “*Approvazione del codice di rete predisposto dalla società Edison T&S<sup>2</sup> SpA, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164*”;
- la deliberazione 12 dicembre 2003, n. 145/03 recante “*Disposizioni urgenti per la gestione dei punti di interconnessione tra le reti di trasporto del gas naturale gestite dalle società Snam Rete Gas SpA ed Edison T&S<sup>2</sup>*”;
- successivi provvedimenti di aggiornamento dei codici di rete.

L’RQTG 2010-2013, in materia di *sicurezza del servizio di trasporto del gas*, disciplina i seguenti obblighi:

- a) ispezione e sorveglianza delle reti;
- b) emergenze di servizio;
- c) odorizzazione del gas;
- d) protezione catodica.

Con riferimento all’ispezione e sorveglianza delle reti, l’impresa di trasporto è tenuta a sottoporre a sorveglianza, a piedi o con altri mezzi, con cadenza almeno semestrale i tratti di gasdotti maggiormente esposti a condizioni di rischio, ivi compresi gli allacciamenti, e con cadenza almeno annuale il resto della rete. E’ consentito all’impresa di trasporto di non procedere alla classificazione delle reti in funzione dell’appartenenza ad aree a rischio sismico e/o idrogeologico, purché adottati per l’intera rete di trasporto gestita (allacciamenti inclusi) la frequenza semestrale di sorveglianza. L’impresa di trasporto deve inoltre aggiornare lo stato di consistenza dei gasdotti con cadenza annuale e predisporre lo stato di consistenza dei gasdotti in relazione ai tratti di rete posata o sostituita.

Con riferimento alle emergenze di servizio, l’impresa di trasporto deve disporre di una organizzazione, di attrezzature e procedure scritte in grado di garantire una tempestiva ed efficace gestione degli eventi emergenziali ed in particolare di un piano di emergenza con le

---

<sup>2</sup> A far data dal 31 dicembre 2004 ha avuto efficacia la fusione per incorporazione delle società Edison T&S S.p.A. e Società Gasdotti del Mezzogiorno S.p.A. in Lauro Tre S.p.A., con contestuale cambio della denominazione in Società Gasdotti Italia S.p.A.; pertanto di seguito si farà riferimento solo a Società Gasdotti Italia anziché ad Edison T&S.

misure da adottare per mettere in sicurezza la rete interessata dall'emergenza e garantire la continuità del servizio di trasporto. L'impresa di trasporto deve disporre, tra l'altro, di uno o più recapiti telefonici per il servizio di intervento e di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, anche vocale delle chiamate pervenute ai suddetti recapiti telefonici.

Con riferimento all'odorizzazione del gas, l'impresa di trasporto è tenuta al rispetto di quanto previsto dalla normativa tecnica e dalla legislazione vigente nei casi in cui venga fornito gas per usi domestici e/o similari a clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.

L'RQTG 2010-2013 disciplina infine l'applicabilità a norme e specifiche tecniche pubblicate dall'UNI e dal CIG e, laddove non disponibili, a linee guida predisposte dai medesimi UNI/CIG o dall'APCE. Tra queste le linee guida predisposte dall'APCE in materia di protezione catodica, in base alle quali l'impresa di trasporto è tenuta a svolgere una serie di attività il cui scopo è quello di prevenire o eliminare i fenomeni di corrosione delle condotte gas in acciaio poste a contatto con ambienti aggressivi o in presenza di correnti vaganti generate da strutture interferenti, registrando e comunicando annualmente all'Autorità una serie di dati e di informazioni.

Per quanto concerne la *continuità del servizio di trasporto*, l'RQTG 2010-2013 disciplina obblighi di servizio inerenti:

- a) le interruzioni della fornitura;
- b) la riduzione di capacità;
- c) la pressione minima contrattuale.

Con riferimento alle interruzioni della fornitura, l'impresa di trasporto è tenuta a comunicare annualmente all'Autorità dati ed informazioni relativi alle interruzioni con e senza adeguato preavviso. Sono disciplinati indicatori relativi alla percentuale di utenti del servizio di trasporto coinvolti in interruzioni senza adeguato preavviso e al numero di interruzioni verificatesi presso ciascun pdr che non siano dovute ad emergenze di servizio.

Gli obblighi di servizio relativi alla continuità del servizio prevedono che l'impresa di trasporto:

- a) garantisca ai punti di riconsegna, un numero massimo di giorni annui di interruzione/riduzione della capacità (giorni equivalenti a capacità intera), a seguito di interventi manutentivi;
- b) organizzi sulla propria rete l'eventuale fornitura alternativa di gas naturale tramite il servizio dei carri bombolai, a meno di esplicita indicazione contraria da parte dell'utente interessato;
- c) garantisca in ogni pdr, per l'intero l'anno, il valore di pressione minima contrattualizzato ad inizio anno.

In materia di riduzione/interruzione di capacità, l'impresa di trasporto è tenuta a comunicare annualmente all'Autorità, per ogni pdr e per mese, il numero di giorni annui di interruzione/riduzione della capacità (giorni equivalenti a capacità intera) a seguito di interventi manutentivi.

Con riferimento alla pressione minima contrattuale, l'impresa di trasporto è tenuta a comunicare annualmente all'Autorità il numero totale di casi di mancato rispetto del valore della pressione minima garantita, distinto per causale (forza maggiore, terzi, impresa di trasporto) ed il numero di pdr interessati dal mancato rispetto del valore della pressione minima garantita.

In materia di *qualità commerciale* l'RQTG 2010-2013 disciplina i seguenti *standard* e relative prestazioni:

- a) cessione di capacità;
- b) contabilità del gas trasportato nel mese;
- c) programmazione degli interventi manutentivi;
- d) accesso al sistema di trasporto;
- e) accesso ed erogazione del supporto IT;
- f) programmazione/assegnazione dei volumi in immissione ed in riconsegna;
- g) tempi di risposta a richieste degli utenti.

Con riferimento alla cessione di capacità, l'impresa di trasporto è soggetta a livello specifico di servizio sia per quanto concerne il tempo di comunicazione agli utenti di documentazione non idonea alla cessione di capacità sia per quanto concerne il tempo di comunicazione agli utenti di documentazione irricevibile per il trasferimento di capacità.

In materia di contabilità del gas trasportato, l'impresa di trasporto è soggetta a livello specifico di servizio per quanto concerne il tempo di risposta motivata all'utente che ha richiesto la revisione della contabilità mensile o di conguaglio del gas trasportato. Inoltre l'impresa di trasporto è tenuta a mettere a disposizione dell'utente la contabilità del gas trasportato entro un termine prestabilito nel mese successivo a quello a cui fa riferimento la contabilità.

Per la programmazione degli interventi manutentivi l'impresa di trasporto è soggetta a livello specifico di servizio per quanto concerne il tempo di risposta motivata a richieste scritte degli utenti di riprogrammazione degli interventi manutentivi contenuti nei piani mensili che l'impresa di trasporto è tenuta a mettere a disposizione degli utenti interessati.

Con riferimento all'accesso al sistema di trasporto, l'impresa di trasporto è soggetta a livello generale di servizio per quanto concerne la percentuale minima di preventivi per la realizzazione di nuovi punti o potenziamento di punti esistenti comunicati ai richiedenti entro il tempo massimo prefissato.

In materia di accesso ed erogazione del supporto IT, l'impresa di trasporto è tenuta a portare a conoscenza dell'utente dell'implementazione di nuove funzionalità degli applicativi informatici consentendo a quest'ultimo di esprimere entro un tempo predefinito eventuale parere. Inoltre l'impresa di trasporto è tenuta a pubblicare nel proprio sito internet tutte le informazioni relative alle indisponibilità degli applicativi messi a disposizione dell'utente.

Con riferimento alla programmazione/assegnazione dei volumi in immissione ed in riconsegna, l'impresa di trasporto è tenuta a pubblicare nel proprio sito internet con tempistiche predefinite, la previsione mensile su base settimanale e la previsione settimanale su base giornaliera inerente ai volumi gas in immissione ed in riconsegna, per ogni punto della rete di trasporto.

Con riferimento ai tempi di risposta, l'impresa di trasporto è soggetta a livelli specifici per quanto riguarda le richieste degli utenti relative a:

- discature dei punti di riconsegna;
- verifica dei dati di misura verbalizzati;
- modifica della pressione minima contrattuale.

L'impresa di trasporto è tenuta, in caso di mancato rispetto del livello specifico per sua responsabilità, a corrispondere un indennizzo automatico all'utente richiedente, pari a 500 €

## 2) OBIETTIVI DELL'AUTORITÀ NELLO SVILUPPO DEL PROCEDIMENTO

Nella presente sezione sono illustrati gli obiettivi che l'Autorità ha inteso conseguire, nonché le ragioni che hanno ispirato tale intervento, tenendo conto anche dei dati<sup>3</sup> e degli effetti determinati dall'applicazione della regolazione della qualità del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale nel periodo di regolazione 2010–2013 e delle indicazioni contenute nel Piano strategico 2012-2014.

Il Piano strategico 2012-2014, approvato con la deliberazione 26 luglio 2012, 308/2012/A recante “Adozione del Piano Strategico Triennale per il triennio 2012 - 2014” prevede tra gli obiettivi strategici quello di uno sviluppo efficiente delle infrastrutture del gas accompagnato da una corrispondente crescita degli standard di sicurezza. In tale contesto l'Autorità ha individuato i seguenti obiettivi per migliorare la qualità del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale:

- a) sviluppare la crescita degli standard di sicurezza;
- b) promuovere l'innovazione tecnologica per la sicurezza.

Più in generale l'Autorità, in materia di qualità del servizio di trasporto ha indicato i seguenti obiettivi:

- a. migliorare la sicurezza intervenendo sulle attività di protezione catodica delle reti in acciaio, di ispezione e sorveglianza delle reti, di gestione delle emergenze di servizio, di odorizzazione del gas riconsegnato per usi domestici o usi similari, a clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto;
- b. migliorare in materia di continuità del servizio la tutela degli utenti del servizio attraverso il monitoraggio dei livelli di pressione ai punti di riconsegna, l'introduzione di standard specifici che tengano conto anche dei livelli effettivi rilevati nel corso degli ultimi anni, un'estensione del campo di applicazione dell'obbligo di servizio concernente il trasporto alternativo di gas naturale tramite carro bombolaio;
- c. semplificare la regolazione della qualità commerciale del servizio di trasporto del gas naturale, promuovendo ulteriormente l'efficienza nell'esecuzione delle prestazioni richieste dagli utenti.

Gli orientamenti posti in consultazione hanno riguardato:

- in materia di sicurezza del servizio, la protezione catodica delle reti in acciaio, l'ispezione e sorveglianza delle reti, la gestione delle emergenze di servizio, l'odorizzazione del gas riconsegnato per usi domestici o usi similari, a clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto;
- in materia di continuità del servizio, la tutela degli utenti attraverso il monitoraggio dei livelli di pressione ai punti di riconsegna, l'introduzione di standard specifici e relativi indennizzi automatici, l'estensione del campo di applicazione dell'obbligo di servizio concernente il trasporto alternativo di gas naturale tramite carro bombolaio;
- in materia di qualità commerciale del servizio, la rimozione di alcuni livelli specifici, la trasformazione di standard generali in specifici, l'aggiornamento dell'importo relativo agli indennizzi automatici.

---

<sup>3</sup> Si vedano le Appendici 2 e 4 al documento per la consultazione 192/2013/R/gas.

### 3) PROVVEDIMENTO FINALE

Questa sezione della relazione tecnica illustra il provvedimento finale ed evidenzia, con riferimento alle proposte formulate dall'Autorità nel documento per la consultazione 192/2013/R/gas, gli aspetti oggetto delle più rilevanti modifiche rispetto alla RQTG 2010-2013.

La RQTG 2014-2017 si articola nelle cinque sezioni descritte di seguito.

#### 3.1) Sezione I: DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

La Sezione I contiene le definizioni applicabili alla regolazione della qualità dei servizi di trasporto del gas naturale ed il suo ambito di applicazione.

All'*articolo 1*, che elenca le definizioni, sono state introdotte le nuove definizioni di APCE (vedi nota 1 più pagina) e di sistema telesorvegliato.

#### 3.2) Sezione II: SICUREZZA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

La sezione II del provvedimento tratta gli aspetti concernenti la regolazione della sicurezza del servizio di trasporto. Nel seguito viene data particolare evidenza alle disposizioni introdotte a seguito delle proposte formulate nel documento per la consultazione e in accoglimento di alcune osservazioni pervenute dai soggetti interessati.

In sintesi, le disposizioni introdotte in materia di sicurezza del servizio di trasporto riguardano:

- 1) Gli obblighi di messa in protezione catodica efficace del 100% delle reti in acciaio entro il 31 dicembre 2015 (fatte salve le esclusioni previste dalle norme tecniche vigenti in materia e dalle pertinenti Linee Guida APCE) e di telesorvegliare il 100% dei sistemi di protezione catodica a corrente impressa entro il 31 dicembre 2017 (fatti salvi i casi di impedimenti dovuti ad assenza continuata di copertura del segnale di telecomunicazione).
- 2) L'obbligo per l'impresa di trasporto di effettuare l'ispezione dei tratti di rete in acciaio che al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento è risultata essere non protetta catodicamente o in protezione catodica non efficace, mediante "pig"<sup>4</sup>, ove tecnicamente possibile, con frequenza minima almeno triennale o con automezzo o a piedi, con frequenza minima annuale, per la rete non ispezionata mediante "pig" nel medesimo anno.
- 3) Le responsabilità e le competenze che afferiscono all'impresa di trasporto nella gestione delle emergenze di servizio, poiché si presume possieda un'adeguata conoscenza sia delle proprie reti sia degli aspetti contrattuali e delle condizioni operative inerenti i propri punti di riconsegna. Nello specifico quindi, è stato previsto che l'impresa di trasporto si assuma la responsabilità di organizzare ed attivare il servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio in situazione di emergenza, sia quando l'alimentazione avviene sulla rete di trasporto che presso un impianto gestito da un

---

<sup>4</sup> Dispositivo utilizzato per verificare l'integrità delle condotte ovvero l'eventuale presenza di difetti fisici quali cricche e riduzioni di spessore mediante il suo passaggio al loro interno.

operatore terzo, a meno di esplicita indicazione contraria da parte dell'utente o dell'impresa distributrice che gestisce il *city gate* interessato. I costi operativi correlati al servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio rimangono a carico dell'impresa di trasporto, e non sono riconosciuti ai fini della determinazione della tariffa di trasporto, solo se le cause dell'emergenza sono ascrivibili all'impresa di trasporto. Il costo del gas è a carico degli utenti che hanno usufruito del servizio di trasporto alternativo. L'entrata in vigore di tale disposizione è fissata per il 1° ottobre 2014, in coincidenza con l'avvio del nuovo anno termico.

- 4) L'odorizzazione del gas riconsegnato per usi domestici e/o simili ai clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto.

All'articolo 3, sono confermati gli indicatori di sicurezza concernenti la percentuale annua di rete sottoposta a sorveglianza e al tempo di intervento in caso di emergenza di servizio.

All'articolo 4 è confermata la modalità di calcolo della percentuale annua di rete sottoposta a sorveglianza.

All'articolo 5, comma 5.1, sono state meglio esplicitate, rispetto alla regolazione previgente, le modalità operative gli "usi domestici e simili" per i quali l'impresa di trasporto ha la responsabilità di garantire che il gas riconsegnato ai clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto sia odorizzato secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente (legge 6 dicembre 1971, n. 1083).

Allo scopo sono state prese a riferimento le categorie d'uso individuate dal TISG (Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale - Allegato A alla delibera 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas) corrispondenti agli usi domestici e simili del gas (riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento e loro combinazioni) ad eccezione degli usi tecnologici (artigianale-industriale) ovvero per usi esclusivamente dedicati a cicli produttivi.

Deve essere odorizzato il gas riconsegnato per usi domestici e simili anche se combinati con usi tecnologici.

Sul tema l'Autorità ha ritenuto non esaustivo il riferimento ai codici ATECO, in quanto si tratta di codici che identificano la tipologia professionale svolta dal cliente finale e non esprimono, invece, le modalità di uso del gas prelevato, come richiesto dai principi normativi in tema di odorizzazione (legge n. 1083/71, i quali fanno riferimento appunto all'"uso domestico e/o simile").

All'articolo 6, sono confermati in caso di emergenza di servizio, i criteri per la determinazione del tempo di intervento.

All'articolo 7, comma 7.4, è stato introdotto l'obbligo per l'impresa di trasporto di effettuare l'ispezione tramite "pig", ove tecnicamente possibile, con frequenza minima almeno triennale, o, se con automezzo o a piedi, con frequenza minima annuale, per la rete non ispezionata mediante "pig" nel medesimo anno, di quei tratti di rete (allacciamenti compresi) in acciaio che al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento è risultata essere con riferimento alle norme tecniche vigenti e/o Linee Guida APCE, non protetti catodicamente, in protezione catodica non efficace, parti integranti di sistemi di protezione catodica di strutture complesse, nel caso di impianti ad anodi galvanici con valori delle misurazioni di potenziale non conformi.

All'articolo 7, comma 7.5, è stato introdotto l'obbligo per l'impresa di trasporto di garantire a far data dal 1° gennaio 2016, che tutte le reti e allacciamenti in acciaio siano protetti catodicamente in modo efficace, fermo restando le eventuali esclusioni previste dalle norme tecniche vigenti e/o Linee Guida APCE.

All'articolo 7, comma 7.6, è stato introdotto l'obbligo per l'impresa di trasporto di telesorvegliare, entro il 31 dicembre 2017, tutti i sistemi di protezione catodica a corrente impressa, fatta eccezione per i casi di impedimenti dovuti ad assenza continuativa di copertura del segnale di telecomunicazione. Al riguardo, un sistema di protezione catodica si definisce telesorvegliato secondo la norma UNI 10950, quando i dispositivi di telesorveglianza sono installati nei seguenti posti di misura: 1) tutti gli alimentatori di protezione catodica presenti nel sistema; 2) tutti i drenaggi unidirezionali presenti nel sistema; 3) tutti gli attraversamenti presenti nel sistema; 4) tutti i punti caratteristici identificati nel sistema; 5) tutti i collegamenti con terzi presenti nel sistema.

All'articolo 8, comma 8.5, è stato previsto che l'impresa di trasporto, in situazioni di emergenza di servizio, al fine di garantire che il ripristino del servizio avvenga in condizioni di sicurezza, nel tempo più breve possibile e nel modo più efficiente, assicuri l'organizzazione e l'attivazione del servizio di trasporto alternativo tramite carri bombolai, a meno di esplicita indicazione contraria da parte dell'utente o dell'impresa distributrice che gestisce il *city gate* interessato, sia sulla propria rete sia su un impianto gestito da un operatore terzo quando ciò si renda necessario o opportuno per ragioni tecniche. A tal proposito è stato previsto che l'impresa di trasporto comunichi per iscritto ai soggetti potenzialmente interessati, vale a dire gli utenti e le imprese distributrici che gestiscono *city gate*, la facoltà di avvalersi del suddetto servizio di trasporto alternativo di gas naturale tramite carro bombolaio in occasione dell'inizio di ogni anno termico, della stipula di un nuovo contratto di trasporto, dell'attivazione di un nuovo *city gate*, di subentro in un *city gate* esistente di una nuova impresa distributrice. Pertanto i soggetti interessati, qualora decidano di non avvalersi di tale servizio son tenute a darne comunicazione per iscritto all'impresa di trasporto, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione. Ai fini di una corretta attuazione, l'Autorità ha disposto che per:

- *organizzazione del servizio* si intende la predisposizione e pubblicazione su sito internet, da parte dell'impresa di trasporto, di una procedura che, nel rispetto di principi di trasparenza e imparzialità, fornisca ai soggetti interessati che si avvalgono del servizio l'elenco dei fornitori del servizio alternativo di trasporto mediante carro bombolaio con i termini e le condizioni contrattuali ad essi applicabili; tale procedura deve inoltre indicare le responsabilità e competenze di ciascuno dei soggetti interessati, nonchè le prestazioni che questi devono erogare;
- *attivazione del servizio* si intende l'attività svolta dall'impresa di trasporto per assicurare la contrattualizzazione del servizio tra i soggetti interessati e i fornitori del servizio alternativo di trasporto nel rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali riportate nella procedura di cui al precedente punto e nel contattare tempestivamente al verificarsi dell'emergenza i fornitori del servizio, comunicando loro tra l'altro, il luogo di intervento, i fabbisogni stimati di gas su base oraria e giornaliera, i riferimenti del personale incaricato del coordinamento delle attività operative sul luogo dell'intervento.

Con tale disposizione l'Autorità ha inteso assicurare che nel più breve tempo possibile e nel modo più efficiente ed efficace siano ripristinate le normali condizioni di esercizio del sistema di trasporto, considerato che il trasportatore, conoscendo le caratteristiche tecniche dei propri impianti e delle proprie reti, oltre che dei clienti finali ad esse allacciati, rappresenta certamente il principale soggetto in grado di intervenire, offrendo adeguate garanzie in termini di sicurezza e continuità del servizio.

All'articolo 8, comma 8.6, è stato previsto che gli utenti e le imprese distributrici che gestiscono *city gate*, qualora si avvalgano del servizio di trasporto alternativo tramite carro bombolaio messo a disposizione da parte dell'impresa di trasporto, sono tenuti a fornire a quest'ultima tutte

le informazioni e dati necessari per il corretto svolgimento del servizio. Resta inteso che per la piena efficacia di tale disposizione gli utenti e le imprese distributrici devono comunicare tempestivamente all'impresa di trasporto sia tali informazioni e dati che eventuali loro variazioni.

All'articolo 8, comma 8.7, è stato previsto che nel caso di emergenze di servizio dovute a cause imputabili all'impresa di trasporto, includendovi anche le imprese che operano su incarico o in appalto per conto del trasportatore, i costi operativi correlati al servizio di trasporto alternativo tramite carro bombolaio (es.: personale dell'impresa di trasporto, fornitura del servizio di trasporto alternativo, etc. – esclusi i costi della materia prima) sono a totale carico dell'impresa di trasporto e non sono riconosciuti ai fini della determinazione della tariffa di trasporto.

All'articolo 10, comma 10.1, è stata introdotta anche la registrazione dei seguenti dati e informazioni:

- *lettera d)*: il numero di clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- *lettera e)*: il tipo di odorizzante impiegato per l'odorizzazione del gas naturale riconsegnato ai clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto per gli usi di cui all'articolo 5, comma 5.1 (riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento e loro combinazioni), suddividendo tra THT, TBM e altro;
- *lettera f)*: il numero degli impianti di odorizzazione installati, suddividendo tra impianti a dosaggio diretto dell'odorizzante e altro tipo di impianto;
- *lettera g)*: il quantitativo complessivo di odorizzante, misurato in chilogrammi, immesso nel gas naturale riconsegnato ai clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto per gli usi di cui all'articolo 5, comma 5.1 (riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento e loro combinazioni);
- *lettera h)*: il quantitativo di gas naturale, misurato in Smc, riconsegnato ai clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto per gli usi di cui all'articolo 5, comma 5.1 (riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento e loro combinazioni);
- *lettera j)*: la lunghezza della rete (comprensiva degli allacciamenti), misurata in chilometri, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, suddividendo tra:
  - (i) acciaio sottoposta a protezione catodica efficace, comprensiva della rete in acciaio dei sistemi di protezione catodica di strutture complesse (aree concentrate protette a corrente impressa o con anodi galvanici) e tratti di condotta di linea protetti con anodi galvanici, ad esclusione di tratti di condotta off-shore, le cui misurazioni di potenziale hanno espresso, valori conformi a quelli previsti dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea Guida APCE, distinguendo tra rete sottoposta e non sottoposta a telesorveglianza del grado di protezione catodica;
  - (ii) acciaio non protetto catodicamente, distinguendo tra:
    - rete alla quale non è stata applicata la protezione catodica a corrente impressa o con anodi galvanici, fatte salve le esclusioni previste dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea Guida APCE;
    - rete dei sistemi di protezione catodica dove l'indicatore di protezione catodica Kt ha espresso valori minori di 60 per un periodo di tempo pari a quello definito nella pertinente Linea Guida APCE;
    - rete dei sistemi di protezione catodica di strutture complesse (aree concentrate protette a corrente impressa o con anodi galvanici) e tratti di condotta di linea protetti con anodi galvanici, ad esclusione di tratti di

condotta off-shore, le cui misurazioni di potenziale hanno espresso, valori non conformi a quelli previsti dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea Guida APCE, per un periodo di tempo pari a quello definito nella pertinente Linea Guida APCE;

- (iii) acciaio con protezione catodica non efficace, comprensiva della rete in acciaio dei sistemi di protezione catodica di strutture complesse (aree concentrate protette a corrente impressa o con anodi galvanici) e tratti di condotta di linea protetti con anodi galvanici, ad esclusione di tratti di condotta off-shore, le cui misurazioni di potenziale hanno espresso, valori non conformi a quelli previsti dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea Guida APCE;
- *lettera k)*: il numero di sistemi di protezione catodica in cui è stata suddivisa la rete distinguendo tra:
  - (i) sistemi di protezione catodica con impianti a corrente impressa, distinguendo tra “sistemi telesorvegliati” e “sistemi non telesorvegliati”;
  - (ii) sistemi di protezione catodica con impianti diversi da quelli a corrente impressa, distinguendo tra “sistemi telesorvegliati” e “sistemi non telesorvegliati”.

All'articolo 10, comma 10.2, con riferimento all'attività di sorveglianza della rete e degli allacciamenti, è stata introdotta la registrazione dei seguenti dati e informazioni:

- *lettera c)*: la lunghezza della rete sottoposta a ispezione, misurata in chilometri, che al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento risulta essere non protetta catodicamente, di cui al comma 10.1, lettera j), sub (ii), comprensiva della rete di cui al comma 10.1, lettera j), sub (iii), distinguendo tra quella sottoposta a ispezione mediante:
  - “pig” (ove tecnicamente possibile);
  - automezzo attrezzato o a piedi.

Dalle informazioni registrate deve esserci una corrispondenza tra ogni tratto di rete ispezionato e la metodologia utilizzata per ispezionarlo (pig, automezzo, a piedi, etc.).

All'articolo 10, comma 10.3, è stato aggiornato il contenuto della *lettera d)* per quanto concerne i riferimenti tecnici-normativi utilizzati per classificare conforme o non conforme l'esito del controllo del potenziale di protezione catodica.

All'articolo 10, comma 10.4:

- alla *lettera d)*, i sub (ii) e (iii) devono coincidere, rispettivamente, con le lettere b) e c) del comma 15.1; in caso di eventi naturali – sub (i) – l'eventuale conseguente interruzione può essere attribuibile alle lettere a), b) e c) del comma 15.1; in caso di emergenza dovuta a mancata copertura del fabbisogno di gas e/o pressione ai punti di immissione della rete – sub (iv) – che determini una interruzione del servizio, la causa di tale interruzione va di norma ricondotta alle lettere a) e b) del comma 15.1; emergenze di servizio dovute ad atti di autorità pubblica, a scioperi e a mancato ottenimento di atti autorizzativi possono essere attribuite a causa di terzi;
- è stata introdotta con la *lettera h)*, la registrazione dell'informazione concernente l'avvenuto utilizzo del servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio, solo nel caso in cui tale servizio è stato organizzato ed attivato dall'impresa di trasporto;
- è stata introdotta con la *lettera i)*, l'informazione se l'emergenza di servizio ha determinato una interruzione.

All'articolo 11, comma 11.1, è stata introdotta la comunicazione dei seguenti dati e informazioni:

- *lettera b)*: il numero di clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- *lettera e)*: la lunghezza della rete (comprensiva degli allacciamenti) sottoposta a ispezione, misurata in chilometri, che al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento risulta essere non protetta catodicamente, di cui al comma 10.1, lettera j), sub (ii), comprensiva della rete di cui al comma 10.1, lettera j), sub (iii), distinguendo tra quella sottoposta a ispezione mediante:
  - “pig” (ove tecnicamente possibile);
  - automezzo attrezzato/a piedi.

All'articolo 11, comma 11.3, è stata prevista la comunicazione dei seguenti dati e informazioni:

- *lettera a)*: la lunghezza della rete (comprensiva degli allacciamenti), misurata in chilometri, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, suddividendo tra:
  - (i) acciaio sottoposta a protezione catodica efficace, comprensiva della rete in acciaio dei sistemi di protezione catodica di strutture complesse (aree concentrate protette a corrente impressa o con anodi galvanici) e tratti di condotta di linea protetti con anodi galvanici, ad esclusione di tratti di condotta off-shore, le cui misurazioni di potenziale hanno espresso, valori conformi a quelli previsti dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea Guida APCE, distinguendo tra rete sottoposta e non sottoposta a telesorveglianza del grado di protezione catodica;
  - (ii) acciaio non protetta catodicamente, distinguendo tra:
    - rete alla quale non è stata applicata la protezione catodica a corrente impressa o con anodi galvanici, fatte salve le esclusioni previste dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea Guida APCE;
    - rete dei sistemi di protezione catodica dove l'indicatore di protezione catodica Kt ha espresso valori minori di 60 per un periodo di tempo pari a quello definito nella pertinente Linea Guida APCE;
    - rete dei sistemi di protezione catodica di strutture complesse (aree concentrate protette a corrente impressa o con anodi galvanici) e tratti di condotta di linea protetti con anodi galvanici, ad esclusione di tratti di condotta off-shore, le cui misurazioni di potenziale hanno espresso, valori non conformi a quelli previsti dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea Guida APCE, per un periodo di tempo pari a quello definito nella pertinente Linea Guida APCE.
  - (iii) acciaio con protezione catodica non efficace, comprensiva della rete in acciaio dei sistemi di protezione catodica di strutture complesse (aree concentrate protette a corrente impressa o con anodi galvanici) e tratti di condotta di linea protetti con anodi galvanici, ad esclusione di tratti di condotta off-shore, le cui misurazioni di potenziale hanno espresso, valori non conformi a quelli previsti dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea Guida APCE;
- *lettera b)*: il numero di sistemi di protezione catodica in cui è stata suddivisa la rete distinguendo tra:
  - (i) sistemi di protezione catodica con impianti a corrente impressa, distinguendo tra “sistemi telesorvegliati” e “sistemi non telesorvegliati”;
  - (ii) sistemi di protezione catodica con impianti diversi da quelli a corrente impressa, distinguendo tra “sistemi telesorvegliati” e “sistemi non telesorvegliati”;

- *lettera e)*: il numero totale delle misure di potenziale delle condotte in acciaio non effettuate in continuo, assumendo un numero massimo di 12 misure di potenziale conforme a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea Guida APCE per ogni punto selezionato;
- *lettera f)*: l'avvenuta predisposizione del "Rapporto annuale dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto".

All'articolo 11, comma 11.4, con riferimento all'attività di odorizzazione del gas, è stata prevista la comunicazione dei seguenti dati e informazioni:

- *lettera a)*: il tipo di odorizzante impiegato per l'odorizzazione del gas naturale riconsegnato ai clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto per gli usi di cui all'articolo 5, comma 5.1 (riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento e loro combinazioni), suddividendo tra THT, TBM e altro;
- *lettera b)*: il numero degli impianti di odorizzazione installati, suddividendo tra impianti a dosaggio diretto dell'odorizzante e altro tipo di impianto;
- *lettera c)*: il quantitativo complessivo di odorizzante, misurato in chilogrammi, immesso nel gas naturale riconsegnato ai clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto per gli usi di cui all'articolo 5, comma 5.1 (riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento e loro combinazioni);
- *lettera d)*: il quantitativo di gas naturale, misurato in Smc, riconsegnato ai clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto per gli usi di cui all'articolo 5, comma 5.1 (riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento e loro combinazioni).

All'articolo 11, comma 11.5, è stata introdotta la comunicazione anche dei seguenti dati e informazioni:

- *lettera d)*: il numero totale dei casi in cui si è fatto ricorso al servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio, per garantire la continuità del servizio di trasporto, quando organizzato ed attivato dall'impresa di trasporto;
- *lettera e)*: il numero di utenti e di imprese distributrici che hanno aderito al servizio di trasporto alternativo di gas naturale di cui al comma 8.5;
- *lettera f)*: il numero totale di emergenze che hanno determinato interruzioni del servizio.

### **3.3) Sezione III: CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO**

In tale sezione sono riportate le disposizioni che regolano la continuità del servizio di trasporto attraverso indicatori, obblighi di servizio, obblighi di registrazione e di comunicazione annuale, precisando che nella stesura del provvedimento finale sono stati confermati in larga misura gli orientamenti formulati nel documento di consultazione, fatta eccezione per alcuni correttivi apportati a seguito delle osservazioni fatte pervenire dai soggetti interessati.

In sintesi, le disposizioni introdotte in materia di continuità del servizio di trasporto riguardano:

- 1) L'applicazione entro il 31 dicembre 2017, del monitoraggio dei valori di pressione minima di fornitura presso tutti i punti di riconsegna aventi una capacità conferita pari o superiore a 100.000 Smc/giorno.
- 2) Le modalità di svolgimento da parte dell'impresa di trasporto, del servizio di trasporto alternativo di gas naturale a mezzo carro bombolaio nei casi diversi dalle emergenze di servizio.
- 3) L'introduzione dello standard specifico sul numero massimo di interruzioni della fornitura nei punti di riconsegna, con decorrenza 1° gennaio 2015, dove è previsto che l'impresa di trasporto, al superamento del numero massimo di interruzioni, pari a zero

(escluse le interruzioni derivate da emergenze di servizio per cause non imputabili all'impresa di trasporto, le interruzioni con preavviso e quelle previste dalle condizioni contrattuali di interrompibilità) nelle quali, nell'anno di riferimento, un punto di riconsegna è stato coinvolto, corrisponda un indennizzo automatico proporzionale al numero di interruzioni eccedenti il livello specifico (fino ad un massimo di tre). E' stato inoltre stabilito un valore massimo ed uno minimo di indennizzo per singola interruzione indennizzabile.

- 4) L'introduzione dello standard specifico sul numero massimo di giorni di riduzione/interruzione della capacità nei punti di riconsegna a seguito di interventi manutentivi, con decorrenza 1° gennaio 2015, dove è previsto che l'impresa di trasporto, al superamento del numero massimo di tre giorni, su base annua, di interruzioni/riduzioni della capacità (giorni equivalenti a capacità intera) a seguito di interventi manutentivi che impattano sulla capacità disponibile di un punto di riconsegna (al netto di quelli previsti dalle condizioni contrattuali di interrompibilità e di quelli conseguenti ad emergenze di servizio), corrisponda un indennizzo automatico correlato alla capacità conferita non resa disponibile oltre il terzo giorno equivalente, fino al sesto. Per l'indennizzo è stato fissato un tetto massimo come fattore di contenimento del rischio per l'impresa di trasporto.

All'articolo 12, comma 12.1, gli indicatori di continuità del servizio di trasporto sono stati riformulati rispetto alla versione vigente nel precedente periodo regolatorio ed altri sono stati introdotti per la prima volta. Nello specifico gli indicatori di continuità nel periodo di regolazione 2014-2017 sono:

- numero di volte che, nell'anno di riferimento, un dato punto di riconsegna è stato coinvolto da interruzioni diverse da quelle che non siano derivate da emergenze di servizio per cause non imputabili all'impresa di trasporto o con preavviso o che siano previste dalle condizioni contrattuali di interrompibilità;
- numero di giorni annui di interruzione/riduzione della capacità (giorni equivalenti a capacità intera) a seguito di interventi manutentivi che impattano sulla capacità disponibile, su ciascun punto di riconsegna, al netto di quelli previsti dalle condizioni contrattuali di interrompibilità e di quelli conseguenti ad emergenze di servizio;
- numero di giorni annui di interruzione/riduzione della capacità (giorni equivalenti a capacità intera) a seguito di interventi manutentivi che impattano sulla capacità disponibile, su ciascun punto di consegna o di interconnessione;
- numero di volte che, nell'anno di riferimento, non è stata garantita la pressione minima contrattuale.

All'articolo 13, la classificazione delle interruzioni è stata riformulata prevedendo interruzioni con preavviso e interruzioni senza preavviso, inoltre al comma 13.1, è stato previsto che l'impresa di trasporto invii la comunicazione di preavviso oltre che agli utenti anche alle imprese distributrici che gestiscono *city gate* interessati dall'interruzione.

All'articolo 14, comma 14.4, è stato previsto che l'impresa di trasporto qualora non rispetti il tempo minimo di preavviso così come definito al comma 14.2, classifichi l'interruzione come senza preavviso.

All'articolo 15 sono state confermate con riferimento al precedente periodo di regolazione, le tipologie di cause con cui vengono registrate le interruzioni da parte dell'impresa di trasporto. Tra le cause terzi è stata eliminata l'attribuzione ad emergenza di servizio in quanto:

- le cause delle interruzioni sono state rese indipendenti dalle cause delle emergenze di servizio;

- è stata prevista la registrazione e comunicazione dell'informazione che una emergenza di servizio ha determinato una interruzione.

All'articolo 16, comma 16.3, è stato previsto, in analogia con quanto riportato al comma 8.5, che l'impresa di trasporto, qualora sia necessario ricorrere al servizio alternativo di gas naturale tramite carro bombolaio per garantire la continuità della fornitura, nei casi diversi dalle emergenze di servizio, assicuri l'organizzazione e l'attivazione del servizio di trasporto alternativo tramite carri bombolai, a meno di esplicita indicazione contraria da parte dell'utente o dell'impresa distributrice che gestisce il *city gate* interessato, sia sulla propria rete sia su un impianto gestito da un operatore terzo quando ciò si renda necessario o opportuno per ragioni tecniche. La disciplina è analoga a quella prevista per le emergenze (comma 8.5) salvo che per il tempo entro il quale gli utenti e le imprese di distribuzione decidano di non volersi avvalere del servizio, che in questo caso è di 20 giorni lavorativi. Circa l'attivazione del servizio, trattandosi di attività di manutenzione, è richiesto che l'impresa di trasporto contatti preventivamente (e non tempestivamente, come necessario in caso di emergenza) i fornitori del servizio alternativo.

All'articolo 16, comma 16.4, è stato previsto che gli utenti e le imprese distributrici che gestiscono *city gate*, qualora si avvalgano del servizio di trasporto alternativo tramite carro bombolaio messo a disposizione da parte dell'impresa di trasporto, sono tenuti a fornire a quest'ultima tutte le informazioni e dati necessari per il corretto svolgimento del servizio stesso. Resta inteso che per la piena efficacia di tale disposizione gli utenti e le imprese distributrici devono comunicare tempestivamente all'impresa di trasporto sia tali informazioni e dati che eventuali loro variazioni.

I costi operativi correlati al servizio di trasporto alternativo di gas naturale tramite carro bombolaio, dovuti a interventi di iniziativa dell'impresa di trasporto, anche conseguenti ad emergenze di servizio che non siano di responsabilità del trasportatore, sono riconosciuti nella tariffa di trasporto, ragione per la quale non possono essere attribuiti agli utenti del servizio ed alle imprese distributrici coinvolte.

All'articolo 16, comma 16.6, è stato introdotto l'obbligo per l'impresa di trasporto di effettuare il monitoraggio in continuo del valore di pressione minima su base oraria presso i punti di riconsegna, attivi al 31 dicembre 2013 o attivati successivamente, aventi una capacità conferita pari o superiore a 100.000 Smc/giorno, rispettando le tempistiche di seguito riportate:

- a. entro il 31 dicembre 2014 nella misura minima del 10%;
- b. entro il 31 dicembre 2015 nella misura minima del 35%;
- c. entro il 31 dicembre 2016 nella misura minima del 65%;
- d. entro il 31 dicembre 2017 nella misura del 100%.

All'articolo 17 sono stati introdotti due livelli specifici di continuità del servizio, correlati rispettivamente:

- a. il primo al numero massimo di interruzioni della fornitura nei punti di riconsegna, escludendo le interruzioni derivate da emergenze di servizio per cause non imputabili all'impresa di trasporto, le interruzioni con preavviso e quelle previste dalle condizioni contrattuali di interrompibilità, il cui valore è stato fissato pari a zero;
- b. il secondo al numero massimo annuo di giorni di riduzione/interruzione della capacità (giorni equivalenti a capacità intera) dovuti ad interventi manutentivi che impattano sulla capacità disponibile di un punto di riconsegna (al netto di quelli previsti dalle condizioni contrattuali di interrompibilità e di quelli conseguenti ad emergenze di servizio), il cui valore è stato fissato pari a tre (giorni).

All'articolo 18, comma 18.1, è stato introdotto in coerenza con quanto previsto dal comma 17.1 lettera a), la corresponsione da parte dell'impresa di trasporto di un indennizzo automatico

proporzionale al numero di interruzioni eccedenti il livello specifico (fino a un massimo di tre), che non siano derivate da emergenze di servizio per cause non imputabili all'impresa di trasporto o con preavviso o che siano previste dalle condizioni contrattuali di interrompibilità. L'algoritmo per la determinazione dell'indennizzo tiene conto del numero di interruzioni eccedenti il livello specifico individuale al netto di quelle che non siano derivate da emergenze di servizio per cause non imputabili all'impresa di trasporto o con preavviso o che siano previste dalle condizioni contrattuali di interrompibilità, della media aritmetica delle capacità conferite nelle interruzioni di cui sopra, del corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nel punto di riconsegna preso in esame e di un coefficiente di penalizzazione funzione quest'ultimo della suddetta media aritmetica delle capacità conferite.

All'articolo 18, comma 18.2, con riferimento all'indennizzo automatico di cui al comma 18.1, è stato introdotto un valore massimo ed uno minimo di indennizzo per singola interruzione indennizzabile, dove il valore minimo non può essere inferiore a 2.500,00 € e il valore massimo è tra l'altro, funzione della media aritmetica delle capacità conferite nelle interruzioni e del corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nel punto di riconsegna oggetto del mancato rispetto del livello specifico in questione. Nel documento per la consultazione 192/2013/R/gas, alla tabella 1, è stato illustrato un esempio di calcolo dell'indennizzo automatico sul numero massimo di interruzioni della fornitura nei pdr, di seguito riportato.

**Tabella 1** – Esempi di calcolo dell'indennizzo automatico sul numero massimo di interruzioni della fornitura nei pdr

	n. interruzioni indennizzabili	capacità conferita (Smc/giorno)	corrispettivo unitario di capacità di rete regionale (€/anno/Smc/giorno)	indennizzo automatico (€)
caso 1	2	6.000	1,345163	5.000,00
caso 2	3	100.000	1,345163	40.112,76
caso 3	4	16.000.000	1,345163	605.323,35

All'articolo 18, comma 18.3, è stato introdotto in coerenza con quanto previsto dal comma 17.1 lettera b), la corresponsione da parte dell'impresa di trasporto di un indennizzo automatico proporzionale al numero massimo annuo di giorni di riduzione/interruzione della capacità (giorni equivalenti a capacità intera) dovuti ad interventi manutentivi che impattano sulla capacità disponibile di un punto di riconsegna (al netto di quelli previsti dalle condizioni contrattuali di interrompibilità e di quelli conseguenti ad emergenze di servizio). L'algoritmo per la determinazione dell'indennizzo tiene conto della capacità conferita non resa disponibile relativa ai giorni compresi tra quello successivo al livello specifico e quello pari al doppio del livello specifico, al netto di quelli eventualmente previsti dalle condizioni contrattuali di interrompibilità e del corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nel punto di riconsegna oggetto del mancato rispetto del livello specifico in questione.

All'articolo 18, comma 18.4, l'Autorità ha previsto l'emanazione di un apposito provvedimento al fine di determinare i soggetti destinatari degli indennizzi automatici di cui ai commi 18.1 e 18.3, le condizioni che tali soggetti devono soddisfare per averne il diritto di riscossione nonché le modalità e i tempi di corresponsione cui dovranno attenersi le imprese di trasporto.

All'articolo 19, comma 19.1, sono state introdotte le registrazioni dei seguenti dati ed informazioni per ogni interruzione:

- lettera d): il tipo di interruzione, con o senza preavviso;
- lettera e): se dovuta ad emergenze di servizio o a condizioni contrattuali di interrompibilità;
- lettera j): l'avvenuto ricorso al servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio, per garantire la continuità del servizio di trasporto.

All'articolo 19, comma 19.2, sono state introdotte le registrazioni dei seguenti dati ed informazioni:

- lettera a): con riferimento all'indicatore "numero di volte che, nell'anno di riferimento, un dato punto di riconsegna è stato coinvolto da interruzioni diverse da quelle che non siano derivate da emergenze di servizio per cause non imputabili all'impresa di trasporto o con preavviso o che siano previste dalle condizioni contrattuali di interrompibilità", distintamente per punti di riconsegna alimentanti clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto e punti di riconsegna alimentanti *city gate*:
  - (i) il numero di punti riconsegna con zero interruzioni;
  - (ii) il numero di punti riconsegna con una interruzione;
  - (iii) il numero di punti riconsegna con due interruzioni;
  - (iv) il numero di punti riconsegna con tre interruzioni;
  - (v) il numero di punti riconsegna con più di tre interruzioni;
- lettera b): con riferimento all'indicatore "numero di giorni annui di interruzione/riduzione della capacità (giorni equivalenti a capacità intera) a seguito di interventi manutentivi che impattano sulla capacità disponibile, su ciascun punto di riconsegna, al netto di quelli previsti dalle condizioni contrattuali di interrompibilità e di quelli conseguenti ad emergenze di servizio", distintamente per punti di riconsegna alimentanti clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto e punti di riconsegna alimentanti *city gate*:
  - (i) il numero di punti di riconsegna con numero di giorni di interruzione/riduzione (giorni equivalenti a capacità intera) inferiore o uguale a tre;
  - (ii) il numero di punti di riconsegna con numero di giorni di interruzione/riduzione (giorni equivalenti a capacità intera) superiore a tre e inferiore o uguale a sei;
  - (iii) il numero di punti di riconsegna con numero di giorni di interruzione/riduzione (giorni equivalenti a capacità intera) superiore a sei.

All'articolo 19, comma 19.3, sono state introdotte le registrazioni dei seguenti dati ed informazioni per ogni mancato rispetto del valore della pressione minima contrattuale:

- lettera d): la capacità conferita al 31 dicembre dell'anno precedente quello del mancato rispetto del valore della pressione minima contrattuale, espressa in Smc/giorno;
- lettera e): se il punto di riconsegna è dotato o meno di sistema di rilevazione in continuo del valore di pressione minima su base oraria;
- lettera f): i valori di pressione registrati o desunti dal sistema di rilevazione della pressione utilizzato dall'impresa di trasporto, misurati in bar relativi;
- lettera g): il giorno dell'anno di riferimento nel quale si sono riscontrati i valori di cui alla precedente lettera;
- lettera h): il tipo di interruzione, con o senza preavviso.

All'articolo 19, comma 19.4, l'Autorità ha previsto l'emanazione di un successivo provvedimento al fine di stabilire gli obblighi di registrazione in materia di indennizzi automatici.

All'articolo 20, comma 20.1, è stata introdotta la comunicazione dei seguenti dati e informazioni:

- *lettera a)*: per le interruzioni con preavviso:
  - (i) il numero totale delle interruzioni;
  - (ii) il numero totale di utenti coinvolti;
  - (iii) il numero totale di *city gate* coinvolti;
  - (iv) la durata media;
  - (v) la capacità totale non resa disponibile, espressa come percentuale della capacità conferita, per l'insieme dei punti di consegna, di interconnessione, di riconsegna alimentanti clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto e di riconsegna alimentanti *city gate* coinvolti da interruzioni;
  - (vi) il numero totale di casi in cui è stato fatto ricorso al servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio, per garantire la continuità del servizio di trasporto, quando organizzato ed attivato dall'impresa di trasporto;
- *lettera b)*: per le interruzioni senza preavviso:
  - (i) il numero totale delle interruzioni, distintamente per interruzioni dovute ad emergenze di servizio e non dovute ad emergenze di servizio, distintamente per le cause di cui all'articolo 15;
  - (ii) il numero totale di utenti coinvolti;
  - (iii) il numero totale di *city gate* coinvolti;
  - (iv) la durata media;
  - (v) la capacità totale non resa disponibile, espressa come percentuale della capacità conferita, per l'insieme dei punti di consegna, di interconnessione, di riconsegna alimentanti clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto e di riconsegna alimentanti *city gate* coinvolti da interruzioni;
  - (vi) il numero totale di casi in cui è stato fatto ricorso al servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio, per garantire la continuità del servizio di trasporto, quando organizzato ed attivato dall'impresa di trasporto;
- *lettera c)*: il numero di utenti e di imprese distributrici che hanno aderito al servizio di trasporto alternativo di gas naturale di cui al comma 16.3.
- *lettera d)*: con riferimento all'indicatore "numero di volte che, nell'anno di riferimento, un dato punto di riconsegna è stato coinvolto da interruzioni diverse da quelle che non siano derivate da emergenze di servizio per cause non imputabili all'impresa di trasporto o con preavviso o che siano previste dalle condizioni contrattuali di interrompibilità", distintamente per punti di riconsegna alimentanti clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto e punti di riconsegna alimentanti *city gate*:
  - (i) il numero di punti riconsegna con zero interruzioni;
  - (ii) il numero di punti riconsegna con una interruzione;
  - (iii) il numero di punti riconsegna con due interruzioni;
  - (iv) il numero di punti riconsegna con tre interruzioni;
  - (v) il numero di punti riconsegna con più di tre interruzioni;
- *lettera e)*: con riferimento all'indicatore "numero di giorni annui di interruzione/riduzione della capacità (giorni equivalenti a capacità intera) a seguito di

interventi manutentivi che impattano sulla capacità disponibile, su ciascun punto di riconsegna, al netto di quelli previsti dalle condizioni contrattuali di interrompibilità e di quelli conseguenti ad emergenze di servizio”, distintamente per punti di riconsegna alimentanti clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto e punti di riconsegna alimentanti *city gate*:

- (i) il numero di punti di riconsegna con numero di giorni di interruzione/riduzione (giorni equivalenti a capacità intera) inferiore o uguale a tre;
  - (ii) il numero di punti di riconsegna con numero di giorni di interruzione/riduzione (giorni equivalenti a capacità intera) superiore a tre e inferiore o uguale a sei;
  - (iii) il numero di punti di riconsegna con numero di giorni di interruzione/riduzione (giorni equivalenti a capacità intera) superiore a sei;
- *lettera f)*: con riferimento all’obbligo di servizio relativo alla pressione minima contrattuale, distintamente per punti di riconsegna con rilevazione in continuo dei valori della pressione minima su base oraria e per punti di riconsegna con rilevazione non in continuo, distintamente per punti di riconsegna con capacità conferita pari o superiore a 100.000 Smc/giorno e punti di riconsegna con capacità conferita inferiore a 100.000 Smc/giorno:
- (i) il numero totale dei punti di riconsegna attivi al 31 dicembre 2013, distintamente per *city gate* e clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto;
  - (ii) il numero dei punti di riconsegna attivi al 31 dicembre distintamente per *city gate* e clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto;
  - (iii) il numero totale di casi di mancato rispetto del valore della pressione minima garantita, distinguendoli in base alle cause indicate dal precedente articolo 15, comma 15.1;
  - (iv) il numero dei punti di riconsegna interessati dal mancato rispetto del valore della pressione minima garantita, distintamente per *city gate* e clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto;
- *lettera g)*: l’Autorità ha previsto l’emanazione di un successivo provvedimento al fine di stabilire gli obblighi di comunicazione in materia di indennizzi automatici.

### **3.4) Sezione IV: QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO**

Nella Sezione IV sono disciplinate le disposizioni concernenti la qualità commerciale del servizio di trasporto riguardanti rispettivamente gli indicatori di qualità commerciale, gli obblighi di servizio, i livelli specifici, gli indennizzi automatici e gli obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati di qualità commerciale.

Le disposizioni del provvedimento confermano sostanzialmente le proposte formulate nel documento per la consultazione e in sintesi riguardano:

- 1) il rafforzamento della tutela degli utenti del servizio;
- 2) il miglioramento dell’efficienza delle imprese di trasporto nel soddisfare le richieste degli utenti del servizio;
- 3) la semplificazione della regolazione.

In sintesi:

- sono stati eliminati gli standard specifici relativi alla comunicazione di documentazione non idonea alla cessione di capacità ed alla risposta motivata a richieste scritte di modifica della pressione minima contrattuale;

- sono stati trasformati in standard specifici i due standard generali riguardanti il tempo di accesso al sistema di trasporto e il tempo di risposta motivata a richieste scritte degli utenti;
- è stato aggiornato l'importo degli indennizzi automatici in caso di mancato rispetto degli standard specifici, da 500 a 2.500 euro;
- la periodicità di comunicazione relativa alla messa a disposizione degli utenti della contabilità del gas trasportato è stata portata da semestrale ad annuale.

All'articolo 21, comma 21.1, gli indicatori di qualità commerciale del servizio di trasporto inerenti gli obblighi di servizio e gli standard specifici con riferimento alla precedente regolazione, sono stati modificati a seguito dell'eliminazione dei livelli specifici relativi rispettivamente al tempo di comunicazione agli utenti di documentazione non idonea alla cessione di capacità e al tempo di risposta motivata a richieste scritte di modifica della pressione minima contrattuale e della trasformazione degli standard relativi al tempo di invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti e al tempo di risposta motivata a richieste scritte, da generali a specifici.

All'articolo 23, comma 23.2, in materia di *tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato*, per "contabilità mensile e di conguaglio" si intende quella relativa rispettivamente alle sessioni di bilanciamento e di aggiustamento così come definite dalla delibera 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas.

All'articolo 25, comma 25.2, in materia di *tempo di risposta motivata a richieste scritte relative all'attività di discatura dei punti di riconsegna*, in coerenza con le modifiche al codice di rete di Snam Rete Gas, approvate con la deliberazione 20 giugno 2013, 268/2013/R/gas, è stato disposto che l'impresa di trasporto indichi che la discatura verrà effettuata solo a condizione che la comunicazione di chiusura pervenga al cliente finale con un anticipo non inferiore a 20 giorni solari rispetto alla data individuata per l'esecuzione dell'intervento, al fine di consentirgli di mettere in atto tutte le azioni necessarie a garantire la messa in sicurezza dei propri impianti.

All'articolo 34, comma 34.1, i tempi massimi relativi all'invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti e alla risposta motivata a richieste scritte sono stati confermati rispettivamente a 40 e 20 giorni lavorativi.

All'articolo 36, comma 36.1, l'importo dell'indennizzo automatico base che l'impresa di trasporto deve riconoscere all'utente del servizio in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall'articolo 34, comma 34.1, per responsabilità ascrivibili allo stesso trasportatore, è pari a 2.500 euro e la sua corresponsione avviene tramite i meccanismi di fatturazione.

All'articolo 37, comma 37.1, lettera a), è stato previsto con riferimento al programma degli interventi manutentivi, che l'impresa di trasporto registri per ogni mese dell'anno di riferimento, la data di messa a disposizione agli utenti, agli operatori di rete interconnessi e ai gestori di *city gate* del piano mensile degli interventi manutentivi di cui all'articolo 30, commi 30.1 e 30.3.

All'articolo 37, comma 37.3, è stato previsto per ogni cessione di capacità, che l'impresa di trasporto registri i seguenti dati e informazioni:

- la data di ricevimento della richiesta;
- la ragione sociale dell'utente cessionario;
- la ragione sociale dell'utente cedente;
- per ogni cessione su punti di entrata della Rete Nazionale interconnessi con l'estero, la data di accettazione della richiesta.

All'articolo 37, comma 37.6, è stato previsto per ogni richiesta di accesso al servizio di trasporto, che l'impresa di trasporto registri i seguenti dati e informazioni:

- la data di ricevimento della richiesta;
- la ragione sociale del richiedente;
- la data di sottoscrizione del verbale per la definizione del punto di consegna/riconsegna;
- la tipologia di preventivo ovvero se per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti;
- la data di invio del preventivo;
- la data di accettazione del preventivo da parte del richiedente;
- la causa, tra quelle indicate all'articolo 35, dell'eventuale mancato rispetto del livello specifico di qualità previsto.

All'articolo 38, comma 38.1, è stata introdotta la comunicazione dei seguenti dati e informazioni:

- lettera c) con riferimento alle richieste di cessione di capacità di trasporto:
  - il numero totale delle richieste;
  - il numero totale delle richieste con documentazione non idonea;
- lettera f) con riferimento alle richieste di accesso al servizio di trasporto:
  - il numero totale delle richieste;
  - il tempo effettivo medio di invio del preventivo;
  - il numero totale delle richieste per le quali l'impresa di trasporto non abbia rispettato il livello specifico di qualità, suddividendo le richieste medesime in base alle cause di cui all'articolo 35;
  - il numero totale di preventivi accettati da parte dei richiedenti, distinti a sua volta in: 1) preventivi accettati per la realizzazione di nuovi punti; 2) preventivi accettati per il potenziamento di punti esistenti;

All'articolo 38, comma 38.2, è stato previsto che la cadenza di comunicazione da parte dell'impresa di trasporto, della data di messa a disposizione degli utenti della contabilità del gas trasportato sia riferita ai dodici mesi precedenti a quello di comunicazione e avvenga con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno.

### **3.5) Sezione V: DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE**

Nella Sezione V sono riportate le disposizioni finali e transitorie, per garantire alle imprese di trasporto tempi adeguati per l'aggiornamento dei sistemi informativi e delle procedure aziendali alle nuove discipline.

Sino al 30 settembre 2014, in materia di obblighi di servizio relativi alla continuità, rimangono in vigore le disposizioni di cui al comma 16.3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 141/09, mentre le disposizioni di cui ai commi 16.3, 16.4 e 19.1, lettera j), entrano in vigore dal 1° ottobre 2014.

Le disposizioni in materia di obblighi di servizio relativi alla sicurezza e agli obblighi di registrazione di dati e informazioni, di cui ai commi 7.4 e 10.2, lettera c), entrano in vigore dal 1° gennaio 2015 e di conseguenza l'obbligo di comunicazione di cui al comma 11.2, lettera e) entra in vigore dal 1° gennaio 2016.

Le disposizioni in materia di emergenze di servizio e relativi obblighi di registrazione di dati e informazioni, di cui ai commi 8.5, 8.6, 8.7 e 10.4, lettera h), entrano in vigore dal 1° ottobre

2014. Sino al 30 settembre 2014 la regolazione delle emergenze di servizio è del tutto analoga a quella di cui alla RQTG 2010-2013.

Le disposizioni in materia di indennizzi automatici correlati ai livelli specifici di continuità del servizio e di obblighi di registrazione di informazione e dati di continuità, di cui rispettivamente all'articolo 18 e al comma 19.2, entrano in vigore dal 1° gennaio 2015 e conseguentemente gli obblighi di comunicazione di cui al comma 20.1, lettere d) ed e), entrano in vigore dal 1° gennaio 2016.